

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIAN RESUSCITATION COUNCIL

Art. 1 - Costituzione, Denominazione, Sede

E' costituita a norma degli artt. 36 s.s. c.c., l'Associazione senza scopo di lucro denominata "Italian Resuscitation Council (I.R.C.) - Gruppo Italiano per la Rianimazione Cardiopolmonare". L'Associazione ha sede in Bologna, via della Croce Coperta 11.

Art. 2 - Durata dell'Associazione

L'Associazione ha durata di cento anni.

Art. 3 - Scopi dell'Associazione

Scopo primario dell'Associazione è quello di salvaguardare la vita umana attraverso la diffusione della rianimazione cardiopolmonare e cerebrale (RCP) in Italia, la promozione della collaborazione interdisciplinare e interprofessionale e l'ottimizzazione delle risorse a tal fine.

A tale scopo, l'attività dell'Associazione si integra con quelle di analoghe associazioni italiane e straniere e, in particolare, con quelle dell'European Resuscitation Council, del quale l'Associazione condivide le finalità. L'Associazione si uniforma alle linee guida in materia di RCP elaborate dalle Organizzazioni internazionali e alle loro future modificazioni, promuovendone la diffusione allo scopo di mantenere aggiornate le metodiche di RCP e il loro insegnamento nel nostro Paese.

In questa prospettiva l'Associazione intende, fra l'altro:

- diffondere su tutto il territorio nazionale le linee guida internazionalmente accettate per la pratica della RCP;
- partecipare al processo di aggiornamento critico di tali linee guida in tutte le sedi nazionali e internazionali;
- promuovere attività di verifica e di controllo della qualità delle pratiche rianimatorie al fine di giungere alla standardizzazione delle procedure e delle modalità di documentazione degli interventi rianimatori, rendendo così possibile la raccolta e l'elaborazione di dati statistici;
- promuovere, curare e gestire l'aggiornamento professionale e la formazione permanente, anche mediante programmi annuali di attività formativa di Educazione Medica Continua (E.C.M.), tra l'altro indicando annualmente un Congresso Nazionale;
- prevedere sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte;
- elaborare e/o adattare alla realtà nazionale programmi di addestramento alla rianimazione destinati a tutti i potenziali utenti, dal semplice cittadino alle figure professionali sanitarie, procedendo, d'intesa con le Organizzazioni scientifiche internazionalmente riconosciute, all'accredito degli operatori e delle istituzioni che operano nel settore della formazione in RCP;
- promuovere e coordinare attività di ricerca;
- istituire un organismo di sorveglianza per la verifica e la revisione di qualità degli aspetti teorici e pratici della RCP;

- organizzare e partecipare all'organizzazione di convegni scientifici e manifestazioni pubbliche;
- promuovere e diffondere la formazione di una coscienza pubblica, sensibilizzando l'attenzione del mondo scientifico, istituzionale e dei sistemi di informazione alla pratica della RCP e ai problemi ad essa connessi;
- diffondere, con i più opportuni strumenti, le informazioni riguardanti le decisioni dell'Associazione e le attività da essa promosse, destinate ai soci e, possibilmente, a tutti gli operatori del settore.

Per conseguire tali scopi, l'Associazione si avvale anche dell'acquisto di beni immobili, di locali ad essa ceduti in uso gratuito o presi in locazione, di automezzi e di ogni altro strumento contrattuale consentito dall'ordinamento giuridico, ivi compresa la stipulazione di contratti di lavoro subordinato.

L'associazione non ha tra le proprie finalità istituzionali la tutela sindacale dei propri associati e non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.

Art. 4 - Patrimonio dell'associazione

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dalle entrate come appresso definite;
- dai beni mobili e immobili acquistati con le medesime o comunque acquisiti dall'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalle quote annuali dei soci fondatori e ordinari;
- da contributi volontari di aderenti e simpatizzanti;
- da interessi percepiti da banche o da altre istituzioni finanziarie presso le quali sia depositato il numerario dell'Associazione e da dividendi di partecipazioni;
- da contributi erogati a fondo perduto da Pubbliche Amministrazioni, Enti locali, Istituti di credito, Istituzioni di ricerca scientifica ed altri Enti e società in genere;
- da eventuali contributi straordinari dei soci, comunque a carattere volontario, sollecitati dal Consiglio Direttivo, in relazione a particolari iniziative, che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- dal ricavato della cessione di beni o servizi forniti dall'Associazione.

Il tutto va a costituire il fondo comune che, quindi, potrà comprendere, tra l'altro, proprietà di beni mobili e immobili, nonché quote e/o azioni di società di capitali.

Non avendo l'Associazione fini di lucro, qualsiasi somma derivante dall'impiego del fondo comune o dallo svolgimento di attività sociali, e non assorbita da eventuali spese gestionali o di finanziamento delle iniziative, deve necessariamente essere destinata all'incremento del fondo comune. Nessun riparto di redditi e di avanzi di gestione può, infatti, essere effettuato a favore degli associati.

Pertanto le attività sociali saranno finanziate solo attraverso i contributi degli associati e/o di Enti pubblici nonché di soggetti privati, con l'esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il Sistema Sanitario Nazionale, anche se forniti attraverso soggetti collegati. Inoltre le attività ECM saranno finanziate attraverso l'autofinanziamento ed i contributi degli associati e/o di Enti pubblici e privati, ivi compresi i contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

Art 4.bis – Autonomia

L'ente e i suoi legali rappresentanti sono autonomi e indipendenti anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del programma di formazione continua in medicina ECM.

Art. 5 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 6 - Soci

Sono tali gli esercenti le professioni sanitarie che si impegnano a cooperare per il conseguimento degli scopi sociali e che siano state ammesse all'interno dell'Associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo, a seguito di verifica dei requisiti condotta secondo il regolamento.

In particolare, possono essere soci dell'Associazione esclusivamente coloro che operano attivamente o hanno interesse nel settore della rianimazione cardiopolmonare di base e avanzata, nel settore della patologia traumatica o della medicina di emergenza in generale, che comprendono medici di diverse specializzazioni, altre professioni sanitarie, infermieristiche e ostetriche, iscritti all'ordine o all'albo professionale previsto per legge, coinvolti nel campo dell'emergenza - l'elenco dettagliato è specificato nel regolamento esecutivo dello statuto - e che nel contempo:

- intendono sviluppare un approccio alla rianimazione cardiopolmonare e cerebrale teso alla standardizzazione delle procedure in conformità agli orientamenti internazionali;
- vogliono contribuire con la propria attività personale a migliorare la qualità delle cure rianimatorie, anche sotto il profilo di un maggior coordinamento fra i diversi enti deputati all'erogazione dei servizi sanitari;
- intendono collaborare nel sostenere lo sforzo dell'Associazione nel perseguimento dei suoi scopi.

Coloro che vogliono associarsi propongono la loro candidatura al Consiglio Direttivo, corredata dal proprio curriculum professionale e scientifico, allo scopo di consentire la valutazione del possesso dei requisiti.

Il Comitato dei Garanti può autonomamente proporre la candidatura a socio onorario di persone che si siano particolarmente distinte per il loro impegno nel campo della RCP.

Art. 7 - Categorie di soci

I soci sono classificati in tre distinte categorie:

- *Soci fondatori* - Sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e/o che hanno ricoperto per almeno due anni i ruoli di Presidente, Vice Presidente, Segretario, Coordinatore del Comitato Scientifico o del Comitato di Formazione. Essi eleggono, al loro interno, il Comitato dei Garanti e non possono essere esclusi dall'Associazione se non per indegnità;
- *Soci ordinari* - sono coloro che sono ammessi all'Associazione, in quanto in possesso dei requisiti e non rientrano tra i soci fondatori;
- *Soci onorari* - sono coloro che, per le loro conoscenze o capacità, vengono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Comitato dei Garanti.

La misura dei contributi dei soci viene definita annualmente dal Consiglio Direttivo. I Soci onorari non sono tenuti al versamento del contributo annuale.

Art. 8 - Doveri dei Soci

Tutti gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

I Soci partecipano a titolo gratuito alle attività dell'Associazione.

All'atto dell'ammissione, ed entro il giorno 31 Gennaio di ogni anno, i soci devono versare la quota associativa stabilita per l'anno in corso. I contributi annuali sono dovuti per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento di iscrizione dei soci.

I soci che si candidano a cariche elettive o, comunque operanti nell'ambito dell'organizzazione in ruoli di rappresentanza o si impegnano in attività di formazione, depositano nella segreteria dell'associazione una dichiarazione sottoscritta evidenziando eventuali conflitti di interesse economico, intellettuale o di altro genere.

La gestione di eventuali problematiche di conflitto di interesse è demandata al Comitato dei Garanti che sottoporrà il proprio parere al Consiglio Direttivo il quale delibererà i provvedimenti opportuni fino alla perdita della qualità di socio.

Art. 9 - Diritti dei Soci

Gli associati hanno diritto:

- di frequentare i locali sociali negli orari e secondo le modalità stabilite dal regolamento;
- di avvalersi direttamente dei beni e servizi loro offerti dall'associazione;
- di partecipare con voto alle assemblee e di essere eletti alle cariche sociali, nei limiti previsti dallo statuto;
- di partecipare attivamente alla vita dell'associazione nei modi previsti dallo statuto, per il conseguimento dei suoi scopi.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio viene meno per recesso del socio o per delibera di esclusione da parte del Consiglio Direttivo, ratificata dall'Assemblea.

Il socio che intende recedere presenta le proprie dimissioni al Consiglio Direttivo o al Presidente. Il diritto di recesso, esercitato oltre il 30 Settembre di ogni anno, non fa venir meno l'obbligo di pagamento della quota sociale per l'anno seguente.

Il Consiglio Direttivo, previa acquisizione del parere del Comitato dei Garanti, delibera l'esclusione del socio che:

- a) si manifesti indegno, danneggiando l'Associazione moralmente o materialmente, oppure fomentando la discordia tra i soci;
- b) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) non osservi le disposizioni contenute nello statuto o nei regolamenti, oppure le deliberazioni degli organi sociali competenti;
- d) senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione;
- e) perda uno o più dei requisiti in base ai quali è avvenuta la sua ammissione;
- f) non abbia corrisposto i contributi associativi per due anni consecutivi o, comunque, secondo le norme previste dal regolamento.

Entro il primo trimestre di ogni anno sociale il Consiglio Direttivo procederà alla revisione delle liste dei soci.

Art. 11 - Organi dell'Associazione

Sono organi necessari dell'Associazione:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Past President;
- f) il Segretario;
- g) il Comitato dei Garanti;
- h) il Comitato Scientifico;
- i) il Comitato Formazione;
- j) le Commissioni;
- k) la Consulta per la Catena della Sopravvivenza;
- l) il Revisore dei Conti.

Le cariche sociali, salvo la carica del Past President, sono elettive e non retribuite. Soltanto il Revisore dei Conti, se non membro dell'associazione, potrà essere retribuito per l'attività prestata.

Le spese sostenute dai Soci a causa del loro incarico sociale sono rimborsate previa autorizzazione del Segretario.

Il socio può essere eletto nel Consiglio Direttivo per non più di due mandati consecutivi. In considerazione del ruolo assegnato al Presidente uscente, la carica di Presidente non può essere rivestita consecutivamente per più di un mandato; il Presidente uscente entra a far parte di diritto del successivo Direttivo. Ogni socio può rivestire solo una carica.

Art. 12 - Assemblea generale dei soci

a) Convocazione

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente dell'Associazione ogni anno entro il 30 Giugno e in via ordinaria o straordinaria quando egli, o il Consiglio Direttivo, ne ravvisino l'utilità, ovvero quando la convocazione venga richiesta da almeno due terzi dei soci o da due terzi dei componenti del Comitato dei Garanti.

La convocazione dell'assemblea viene fatta mediante avviso scritto da inviarsi a ciascun socio almeno venti giorni prima della data fissata. Il regolamento dell'Associazione potrà prevedere l'adozione di qualsiasi altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la conoscenza della convocazione con congruo anticipo.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

b) Partecipazione

Hanno diritto di partecipare all'assemblea i soci in regola con il pagamento della quota sociale annuale, che non siano esclusi o receduti.

Ciascun socio esprime un solo voto. I soci che non intendano partecipare personalmente all'assemblea hanno facoltà di farsi rappresentare esclusivamente da un altro socio. Ciascun socio può rappresentare un solo socio assente.

Il voto può essere esercitato con qualsiasi modalità – anche telematica, nei casi e per le materie previsti dal regolamento - che ne garantisca la libertà e la segretezza, e che nel contempo garantisca la genuinità e regolarità delle deliberazioni.

c) Costituzione e deliberazioni

L'assemblea è presieduta dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, nell'ordine, dal vicepresidente, dal più anziano dei membri del Consiglio Direttivo presenti, dal più anziano dei Soci Fondatori presenti o, infine, da un socio eletto a tal fine dall'assemblea.

Il Presidente è responsabile del mantenimento dell'ordine dell'assemblea.

Delle riunioni dell'assemblea viene redatto un apposito verbale, sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dall'eventuale segretario.

Le assemblee ordinarie in prima convocazione sono valide quando siano presenti la metà degli associati; in seconda convocazione le assemblee sono invece valide qualunque sia il numero dei soci presenti.

In caso di voto telematico si ritengono presenti ai fini dei quorum i soci che abbiano chiesto e ottenuto l'accreditamento per il voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti.

Nelle assemblee straordinarie è richiesta, in prima convocazione, la presenza, anche per delega, di metà degli aventi diritto al voto. L'assemblea straordinaria delibera con maggioranza di due terzi dei voti dei votanti. In seconda convocazione è sufficiente la presenza, anche per delega, di un terzo dei soci. Il quorum deliberativo è il medesimo previsto per la prima convocazione.

d) Funzioni

All'assemblea, in sede ordinaria, spettano le seguenti funzioni:

- a) deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali;
- b) discutere e approvare i bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo;
- c) eleggere, a scrutinio segreto, gli otto componenti del Consiglio Direttivo, tra i quali i due coordinatori del Comitato Scientifico e del Comitato Formazione;
- d) deliberare su eventuali modifiche della sede sociale;
- e) deliberare il referendum di cui all'art. 13 e ratificarne i risultati, previa verifica della regolarità della procedura;
- f) approvare le modifiche del regolamento e del codice etico;
- g) provvedere su tutto quanto a essa demandato per statuto ovvero richiesto dal Consiglio Direttivo.

Spettano all'assemblea, in sede straordinaria, le seguenti funzioni:

- deliberare sulle proposte di modifiche statutarie, salvo il trasferimento della sede sociale;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione con la maggioranza di cui all'art. 23.

Art. 13 – Referendum

Qualora si reputi opportuno procedere a modificazioni dello Statuto sociale e non sia stato possibile tenere l'assemblea straordinaria per mancanza del quorum costitutivo, tanto in prima quanto in seconda convocazione, l'assemblea in sede ordinaria può deliberare che le modifiche statutarie siano oggetto di referendum fra i soci dell'Associazione.

Il regolamento disciplina le modalità di svolgimento della consultazione e i modi che ne garantiscono il corretto espletamento e consentono il libero esercizio del diritto di voto. Per la validità della consultazione è richiesta l'espressione del voto da parte della maggioranza assoluta dei soci in regola con il pagamento delle quote associative. La proposta è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validi espressi.

L'esito del referendum viene comunicato ai soci con l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria immediatamente successiva alla consultazione. L'assemblea ordinaria verifica il corretto espletamento della procedura referendaria e ne ratifica il risultato, escluso ogni controllo di merito.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

a) Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri: otto soci eletti dall'assemblea, tra i quali i due coordinatori del Comitato Scientifico e del Comitato Formazione, e dal

Presidente del Consiglio Direttivo uscente, all'espresso scopo di mantenere la continuità organizzativa dell'Associazione.

Il mandato del Consiglio Direttivo è biennale. I consiglieri eleggono all'interno del direttivo fra i consiglieri eletti un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario. Qualora un componente del Consiglio Direttivo venga meno, subentrerà il primo dei non eletti. I nuovi consiglieri restano in carica esclusivamente sino alla data di scadenza del mandato biennale del Consiglio. Qualora vengano contemporaneamente meno più della metà dei consiglieri, il Presidente o il membro più anziano del direttivo convocherà senza indugio l'assemblea per l'elezione del nuovo direttivo; nelle more i restanti consiglieri reggeranno l'associazione svolgendo i soli compiti di ordinaria amministrazione.

I soci che ricoprono cariche statutarie, incarichi gestionali e/o di rappresentanza non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato riguardanti, in modo diretto o indiretto, l'attività che l'associazione effettua nell'ambito del raggiungimento dei propri scopi statuari.

b) Riunioni

Il Consiglio Direttivo si riunisce, anche in teleconferenza, almeno due volte all'anno: la prima entro il 30 Aprile, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e al bilancio preventivo.

Il Consiglio si riunisce altresì tutte le volte che il Presidente lo ritenga utile, oppure ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da almeno tre consiglieri, dei quali uno può essere il Past President.

Il Consiglio Direttivo dovrà, inoltre, essere convocato entro un mese dal momento in cui il Presidente ne abbia esercitato, in via di urgenza, i poteri.

Il Presidente o i richiedenti devono dare avviso delle riunioni del Consiglio a ciascuno dei suoi membri almeno venti giorni prima del giorno fissato, salvo casi di accertata urgenza.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva, anche in teleconferenza, della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal consigliere più anziano.

Il Segretario redige apposito verbale, che viene approvato dagli intervenuti.

c) Funzioni

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In particolare:

- delibera su ogni atto patrimoniale o finanziario di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- ratifica gli atti a carattere patrimoniale o finanziario adottati in via provvisoria dal Presidente;
- fornisce pareri su ogni oggetto proposto al suo esame dal Presidente;
- verifica la presenza nei soci dei requisiti di appartenenza all'Associazione e delibera l'ammissione dei nuovi soci e soci onorari al termine dell'istruttoria condotta ai sensi dell'art. 6;
- entro il 28 Febbraio di ogni anno, opera la revisione delle liste dei soci adottando i provvedimenti necessari;
- nomina, sulla base del curriculum scientifico e dell'esperienza specifica, i rappresentanti dell'Associazione all'interno degli organismi e consessi scientifici nazionali e internazionali, valutando anche i nominativi proposti dal Comitato dei Garanti e dalle commissioni;

- predispone, secondo le proposte del Presidente, i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'assemblea;
- ha facoltà di convocare l'assemblea;
- delibera sulla partecipazione dell'Associazione ad altre associazioni, designando i rappresentanti scelti tra i soci;
- nomina il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario;
- delibera l'istituzione di Commissioni e nomina i soci che ne fanno parte;
- nomina i componenti del Comitato Scientifico e del Comitato Formazione, sulla base dei requisiti indicati nel Regolamento;
- autorizza l'utilizzo del logo e del materiale dell'associazione.

Art. 15 - Presidente, Past president, Vicepresidente

a) Funzioni

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, ha la responsabilità generale, unitamente al Consiglio Direttivo, della conduzione e del buon andamento degli affari sociali, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio e presiede, di norma, l'Assemblea dei soci.

Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica alla prima riunione successiva da convocare entro un mese. Egli può altresì delegare parzialmente i propri compiti, anche in via permanente, ad uno dei Consiglieri.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.

b) Elezione

Presidente e Vicepresidente sono eletti a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo fra i propri consiglieri eletti. Essi rimangono in carica fino al permanere in carica del Consiglio stesso.

In caso di grave impedimento o di dimissioni, sarà il Vicepresidente ad assumere tutti i compiti del Presidente fino alla ricostituzione della compagine consiliare e alla elezione di un nuovo Presidente.

Il Presidente non può rivestire il medesimo ruolo per due mandati consecutivi.

La carica di Past President è assunta di diritto dal Presidente uscente e perdura fino al permanere in carica del nuovo Consiglio.

In caso di dimissioni la carica rimane vacante sino alla successiva elezione del Presidente.

Il Past President ha funzione consultiva, di continuità e di verifica della congruità delle decisioni rispetto al dettato statutario. Partecipa a pieno titolo alle riunioni e a tutte le attività del Consiglio direttivo ed esprime il suo parere, pur non avendo diritto di voto.

Art. 16 – Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo fra i propri consiglieri eletti ed ha un mandato di due anni.

Il Segretario svolge ogni funzione a lui demandata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo e provvede, in ogni caso, alla tenuta dei libri contabili e agli incombenzi di carattere contabile, amministrativo e fiscale, sui quali riferisce al Consiglio Direttivo.

Provvede altresì a stendere una relazione sui bilanci consuntivi e preventivi per la presentazione all'Assemblea.

Al Segretario è consentito, per le funzioni di sua competenza e nei limiti delle disponibilità concesse dal Consiglio Direttivo, di avvalersi della collaborazione di persone estranee all'Associazione.

Art. 17 - Comitato dei Garanti

a) Composizione

Il Comitato dei Garanti è costituito da cinque soci fondatori, eletti dai soci fondatori stessi. Qualora venisse meno un componente del Comitato dei Garanti, sino alla convocazione della successiva assemblea viene cooptato un sostituto. Il Comitato permane in carica due anni ed è rieleggibile.

Il Regolamento stabilisce le modalità di elezione, a scrutinio segreto, e di cooptazione dei componenti del Comitato.

Le modalità di funzionamento del Comitato sono autonomamente stabilite dal medesimo. Il regolamento stabilirà gli strumenti e le modalità di comunicazione con i soci e con il Consiglio Direttivo.

b) Funzioni

Il Comitato dei Garanti:

- sorveglia e verifica che le decisioni prese dagli organi sociali dell'Associazione siano conformi agli scopi dell'Associazione stessa;
- propone al Consiglio Direttivo la nomina dei soci onorari;
- propone al Consiglio Direttivo le candidature dei soci chiamati a rappresentare l'Associazione negli organismi e nei consessi scientifici nazionali e internazionali.
- Spetta altresì al Comitato, o eventualmente a uno o più dei suoi membri in numero dispari all'uopo delegati, di giudicare secondo equità e senza formalità di procedure, escludendo ogni altra giurisdizione, su tutte le eventuali controversie tra i soci, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, e tra gli organi. Nel corso del giudizio deve comunque essere salvaguardato il principio del contraddittorio. La decisione è vincolante per i soci e per gli organi sociali.

Art. 18 – Comitato Scientifico

a) Composizione

Il Comitato Scientifico è presieduto da un membro del direttivo, eletto dall'Assemblea con specifica funzione di coordinatore del Comitato, e da quattro membri designati dal Consiglio Direttivo.

Coordinatore e membri del Comitato sono scelti fra i soci I.R.C. di comprovata competenza scientifica e culturale attestata dal proprio curriculum scientifico e professionale. Il possesso dei requisiti necessari per partecipare all'elezione di coordinatore del Comitato Scientifico è verificato preventivamente dal Consiglio Direttivo e confermato poi dal Comitato dei Garanti, secondo le indicazioni del Regolamento, in coerenza con le prassi valutative approvate dalla Comunità Scientifica Internazionale.

Il Comitato scientifico rimane in carica per due anni, rinnovabili di altri due.

b) Funzioni

Sono compiti del Comitato Scientifico:

- formulare proposte per gli indirizzi scientifici dell'Associazione, proporre progetti di ricerca e studio e di innovazione scientifica, ed esprimere pareri su proposte di carattere scientifico provenienti dagli altri organi dell'Associazione;
- promuovere e contribuire all'elaborazione di linee guida e raccomandazioni dell'Associazione su aspetti clinici e organizzativi rilevanti;
- elaborare proposte per il programma scientifico del Congresso Nazionale e proporre altre tipologie di eventi scientifici, in collaborazione con altri comitati/commissioni e/o altre società scientifiche da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- proporre al Consiglio Direttivo iniziative di approfondimento e divulgazione scientifica, anche con collaboratori esterni, su specifiche aree o per specifiche problematiche di ordine scientifico;
- verificare e controllare la qualità delle attività svolte, nonché della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e indici bibliometrici, validati dalla comunità scientifica internazionale;
- assicurarsi che i lavori e le pubblicazioni scientifiche prodotte dai soci e collaboratori in nome o con la collaborazione dell'Associazione vengano diffusi opportunamente, rendendoli disponibili per la consultazione del più ampio pubblico possibile, attraverso la pubblicazione degli articoli sui giornali e testate specialistiche, sul sito web istituzionale e/o area web dedicata ai soci, invio notizie tematiche.

Art. 19 - Comitato Formazione

a) Composizione

Il Comitato Formazione è presieduto da un Coordinatore eletto dall'Assemblea e da quattro membri designati dal Consiglio Direttivo. Coordinatore e membri del Comitato sono scelti fra i soci I.R.C. di comprovata competenza nel campo della formazione attestata dal proprio curriculum. Il possesso dei requisiti necessari per partecipare all'elezione di coordinatore del Comitato Formazione è verificato preventivamente dal Consiglio Direttivo e confermato poi dal Comitato dei Garanti, secondo le indicazioni del Regolamento. Il Comitato Formazione rimane in carica per due anni, rinnovabili di altri due.

b) Funzioni

Sono compiti del Comitato Formazione:

- delineare i modelli di formazione permanente per lo sviluppo delle competenze professionali;
- promuovere e mantenere l'attività formativa degli associati e degli istruttori elaborando programmi annuali di attività formativa anche ECM;
- coordinare l'attività formativa centrale dell'Associazione;
- mantenere i rapporti con i coordinamenti della rete formativa dell'Associazione secondo il regolamento della rete formativa I.R.C.;
- mantenere i rapporti con il Comitato Scientifico e le altre commissioni per condividere le strategie operative.

Art. 20 – Commissioni

Il Consiglio Direttivo può istituire Commissioni a scopo di studio, di organizzazione o di approfondimento di determinate tematiche. Con la deliberazione istitutiva della Commissione, il Consiglio Direttivo definisce i compiti e l'ambito di azione della Commissione stessa e ne determina i componenti.

Nello svolgimento della loro attività le Commissioni sono libere di auto-organizzarsi secondo l'accordo dei loro componenti, fermo restando l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo e di non procedere a spese non previste dal budget annuale e non autorizzate.

Le Commissioni hanno rilevanza solo interna e non rappresentano in alcun modo l'Associazione nei confronti dei terzi. I documenti elaborati dalle Commissioni non possono essere pubblicati senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Art. 20 bis – Consulta per la catena della sopravvivenza

La Consulta per la Catena della sopravvivenza ha carattere trasversale a scopo di studio, di organizzazione o di approfondimento di tematiche riguardanti il sistema di soccorso integrato nel modello della Catena della sopravvivenza. La Consulta è coordinata da tre membri nominati dal Consiglio direttivo tra i soci, ed è integrata da operatori della Catena, identificati sulla base delle competenze fra i molteplici attori facenti parte del sistema-soccorso in emergenza: professionisti sanitari, operatori del soccorso, soccorritori volontari, semplici cittadini. Cooptazione dei membri e funzionamento della Consulta sono specificati nel regolamento esecutivo dello statuto.

La Consulta ha l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo e di non procedere a spese non previste dal budget annuale e non autorizzate. Ha rilevanza solo interna e non rappresenta in alcun modo l'Associazione nei confronti dei terzi. I documenti elaborati dalla Consulta non possono essere pubblicati senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Revisore dei Conti

L'amministrazione dell'Associazione è controllata dal Revisore dei Conti, iscritto all'Albo dei Revisori contabili, nominato dal Consiglio Direttivo anche fra persone estranee all'Associazione.

Il Revisore:

- accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, verifica l'esistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale e può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo con i poteri riconosciuti dal codice civile e dalle leggi speciali ai sindaci delle società per azioni;
- esprime il proprio parere sulla compatibilità delle coperture finanziarie con gli strumenti di programmazione e di bilancio relativamente agli impegni di spesa per progetti pluriennali e straordinari sottopostogli dal Consiglio Direttivo;
- esprime il proprio parere sulla relazione preparata dal Segretario sui bilanci consuntivi e preventivi, prima che venga presentata all'Assemblea;
- riferisce della propria opera e dell'esito dei propri accertamenti all'Assemblea dei soci, prima dell'approvazione del bilancio.

Il Revisore dei Conti, qualora non sia socio dell'Associazione, ha diritto ad una retribuzione per le prestazioni eseguite.

Art. 22 - Principi di amministrazione, utilizzo e gestione dei fondi

Nell'amministrazione e nel funzionamento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo e i diversi organi nell'ambito del ciclo amministrativo affronteranno con la massima prudenza e morigeratezza le eventuali spese che, in ogni caso, dovranno essere correttamente documentate e registrate, garantendo, oltre al rispetto delle regole contabili e fiscali, la trasparenza nella gestione.

Ogni impegno di spesa deve essere assunto determinando le modalità di copertura.

La gestione corrente dovrà essere sostenuta esclusivamente con il ricorso alle entrate ordinarie.

Gli impegni pluriennali e straordinari dovranno individuare la copertura economica ad hoc e dovranno essere preventivamente sottoposti all'esame del Revisore dei Conti, il quale esprimerà il proprio parere in merito alla compatibilità delle coperture finanziarie degli stessi.

All'inizio di ogni anno il Consiglio Direttivo concorda con gli organismi dell'Associazione specifici budget di spesa.

Con l'obiettivo di garantire la trasparenza gestionale, nonché gli obblighi dettati dalla Prefettura competente nell'ambito del mantenimento della personalità giuridica, i rendiconti e i bilanci, consuntivi e preventivi, devono essere depositati annualmente presso l'ufficio competente della Prefettura e resi disponibili per la consultazione da parte dei soci presso la sede dell'Associazione. I bilanci preventivi, consuntivi e gli incarichi retribuiti devono essere resi pubblici attraverso il sito istituzionale e/o area web dedicata ai soci.

Art. 23 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria a maggioranza speciale dei cinque sestimi degli associati.

L'Assemblea Straordinaria nominerà uno o più liquidatori che provvederanno, insindacabilmente alla destinazione del patrimonio devolvendolo in favore di iniziative non lucrative aventi scopi affini a quello sociale. Resta in ogni caso escluso qualsiasi riparto del patrimonio tra i soci.

Art. 24 - Disposizioni generali e finali

Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione potrà essere disciplinato dal regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea, previo parere del Comitato dei Garanti. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme del codice civile.